



Importazione e distribuzione Videosorveglianza dalla Cina

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge

Tra

SKYNET ITALIA Srl, in persona del suo Amministratore, legale rappresentante pro-tempore, con sede legale Via del Molini 282/a Sarzana (SP) Italia – (di seguito definita anche “Skynet Italia” oppure “la Società”)

- da una parte
E

Il Sig. _____ nato a _____

il _____ e residente in _____, Via _____

_____ cod. fisc _____ il quale allega fotocopia

doc. identità (tipo) _____ n. _____,

rilasciato da _____ (di seguito definito anche “procacciatore”) - dall'altra parte

PREMESSO

che Skynet Italia distribuisce anche prodotti elettronici, intende avvalersi di esercenti e procacciatori per l'offerta dei prodotti sul mercato italiano.

Tanto premesso tra le parti sopra indicate si stipula un contratto di procacciatore occasionale di affari, limitatamente al settore di attività sopra specificato, alle seguenti condizioni:

Art. 1) Skynet Italia autorizza il Procacciatore a proporre in piena autonomia i propri prodotti ad eventuali clienti/esercenti ed a segnalarle i nominativi degli eventuali clienti.

Art. 2) Il Procacciatore non assume alcun obbligo di promuovere stabilmente i prodotti, visto che il presente contratto implica la sola segnalazione occasionale degli affari che si presentano. Egli non detiene alcun potere di concludere contratti in nome e per conto di Skynet Italia, né di impegnarla in alcun modo.

Il Procacciatore deve soltanto trasmettere le offerte dei clienti, restando libera Skynet Italia di accettarle o rifiutarle.

Al Procacciatore non è assegnato alcun territorio che, pertanto, può estendersi a tutte le località nelle quali egli riterrà opportuno espletare la sua attività. Ciononostante resta inteso che il procacciatore opererà prevalentemente nelle zone attigue a quella di residenza, che si identificano in _____

Art. 3) Il Procacciatore non è legato da alcuna esclusiva e Skynet Italia si riserva il diritto di trattare clienti o affari direttamente o mediante eventuali agenti con delimitazione di zona, oppure mediante altri procacciatori, anche occasionali.

Art. 4) Il Procacciatore svolgerà la sua attività con piena autonomia di tempo, di organizzazione e non avrà pertanto alcun vincolo, né di dipendenza, né di rapporto stabile di collaborazione nei confronti della Società.

Firma SKYNET ITALIA Srl

Firma Il Procacciatore



Importazione e distribuzione Videosorveglianza dalla Cina

Art. 5) Skynet Italia prevede che l'attività di promozione e propaganda dei servizi, possa effettuata da Procacciatore proporzionalmente al tempo a sua disposizione.

Art. 6) Skynet Italia stabilirà i prezzi dei listini e le relative modifiche, al quale il Procacciatore potrà offrire i prodotti della Società. Il Procacciatore non potrà apportare ai predetti prezzi né maggiorazioni, né sconti, né modifica alcuna, né potrà modificare le condizioni contrattuali.

Art. 7) La fatturazione sarà effettuata direttamente da Skynet Italia ed i pagamenti dovranno effettuarsi in via esclusiva direttamente da parte del Cliente alla stessa Skynet Italia, presso la stessa e secondo le modalità che la Società concorderà con il cliente. Il Procacciatore non può pertanto, a nessun titolo, riscuotere somme dai Clienti.

Art. 8) Sulle vendite andate a buon fine Skynet Italia riconoscerà al procacciatore una provvigione, calcolata sulla base dei listini sul sito www.skynetitalia.net, restando escluso ogni diritto del procacciatore a compensi di qualsiasi tipo, anche su contratti successivamente conclusi ed eseguiti dalla società con gli stessi clienti purchè applicati a differenti tipologie di materiali. Le provvigioni riconosciute si intendono comprensive anche di qualsiasi indennità. Con la liquidazione delle suddette si intenderà saldato anche ogni credito del Procacciatore, per qualsiasi diritto, ragione o pretesa, in dipendenza dello scioglimento del rapporto.

Art. 9) Nessuna provvigione spetterà al Procacciatore per la segnalazione di nominativi con i quali la Società insindacabilmente si sia rifiutata di concludere il contratto.

Art. 10) Le provvigioni maturano dopo l'incasso da parte di Skynet Italia della prima fattura pagata dal Cliente (segnalato dal Procacciatore) e saranno corrisposte al Procacciatore di mese in mese, entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso da parte di Skynet Italia. Le provvigioni potranno essere pagate anche di volta in volta o con cadenza differente a seconda delle scelte comuni.

L'importo percentuale lordo delle provvigioni calcolato sul listino del sito www.skynetitalia.net

e di: **10% (dieci per cento) sul listino al pubblico scontato del 50%**

Art. 11) Premesso che il Procacciatore può essere dotato di materiale vario di merchandising, è fatto divieto al procacciatore di utilizzare direttamente il nome e/o il marchio della Società stessa, nei propri rapporti commerciali, di inserirne il nome nelle lettere commerciali, biglietti da visita, materiale pubblicitario ed ogni altra corrispondenza relativa alla sua propria attività, se non espressamente approvato per iscritto dalla Società.

Art. 12) Il Procacciatore dichiara di assumere la completa responsabilità circa l'esattezza e la veridicità dei dati ogniqualvolta verranno da lui trasmessi via internet a Skynet Italia, per la consegna dei prodotti previsti, in quanto essi saranno esattamente rispondenti ai dati del Cliente così come li ha ottenuti dal Cliente stesso.

Firma SKYNET ITALIA Srl

Firma Il Procacciatore



Importazione e distribuzione Videosorveglianza dalla Cina

Art. 13) Il presente contratto ha la durata di mesi 4 (quattro) dalla data della stipula e non sarà rinnovabile tacitamente ma in maniera espressa mediante la stipula di nuovo accordo, in difetto di disdetta da comunicare da una delle parti all'altra a mezzo raccomandata A.R., telefax o e-mail non oltre 30 (trenta) giorni prima del termine di scadenza.

Art. 14) In ogni momento, durante la durata del rapporto, sarà possibile per ciascuna delle parti recedere anticipatamente dal presente contratto mediante disdetta da comunicarsi all'altra parte almeno 15 (quindici) giorni prima del momento in cui si vuole interrompere il rapporto. Il rapporto può decadere anche automaticamente dopo 1 mese di mancate segnalazioni da parte del Procciatore.

Art. 15) Nel caso in cui sorgessero controversie tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione o applicazione del presente atto, oppure per qualsiasi altra ragione da esso dipendente, il Foro competente sarà quello di Modena.

Sarzana _____

PER SKYNET ITALIA Srl
Il legale rapp.te

Il Procacciatore
Nome Cognome

Le parti dichiarano di ben conoscere tutte le clausole del presente accordo e di approvare specificatamente i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile.

PER SKYNET ITALIA Srl
Il legale rapp.te

Il Procacciatore
Nome Cognome
